

BOZZA

CAPITOLATO SPECIALE E DISCIPLINARE DI GARA

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA PER LE
SEDI DISTRETTUALI DI CASALE MONFERRATO E VALENZA DELLA ASL AL**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. xxx DEL xx.xx.2018

**STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL**

**NUMERO GARA (A.N.AC.): xxxxxx
C.I.G.: xxxxxxxx
I.D.: 10614998 del 21.03.2018**

INDICE (provvisorio)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
	TITOLO 1 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA	
	PREMESSA	4
1	OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO	6
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTESTO OPERATIVO	7
4	DESCRIZIONE DEL TERRITORIO	
5	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	
6	PROFILI PROFESSIONALI	
7	ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE PER IL PERSONALE	
8	SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA DATI PERSONALI	
9	VERIFICA DELLE PRESTAZIONI	
10	REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI	
11	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	
	TITOLO 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	
12	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	
13	REQUISITI GENERALI	
14	REQUISITI SPECIALI	
15	DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE	
16	PROCEDURA DI GARA	
17	MODALITÀ COMPILAZIONE OFFERTA ECONOMICA	
	TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI	
18	DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO	
19	DOCUMENTI DA PRESENTARE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	
20	GARANZIA PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE GARA	
21	GARANZIA DEFINITIVA	
22	OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136	
23	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	
24	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	
25	SCIOPERI	
26	NORME PREVENZIONE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	
27	VERIFICHE E CONTROLLI	
28	CONTESTAZIONE	
29	INADEMPIENZA PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
30	RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO/ASSICURAZIONE/GARANZIE PER DANNI A PERSONE O COSE	
31	AGGIORNAMENTO DEL PREZZO	
32	INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N.196	
33	ESECUZIONE IN DANNO	
34	SPESE CONTRATTUALI	
35	PAGAMENTO DEL SERVIZIO	
36	FIRMA CONTRATTO	
37	SUCCESSIONE E CESSIONE	
38	RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE	
39	CONSORZI	

40	SUBAPPALTO	
41	AVVALIMENTO	
42	NORMA DI RINVIO	
43	CONTRASTO DI NORMATIVE	
44	COSTI PER LA SICUREZZA	
45	NORME FINALI	
46	FORO COMPETENTE	
	ALLEGATI:	
A	D.G.U.E.	
B	SCHEMA OFFERTA	
C	PATTO INTEGRITA'	
D	RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE TECNICA	

**CAPITOLATO SPECIALE
PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA PER LE SEDI DISTRETTUALI
DI CASALE MONFERRATO E VALENZA DELLA ASL AL**

PREMESSA

Il presente appalto viene indetto dalla ASL AL, quale stazione appaltante, in attesa della attuazione del **TITOLO II - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI** del decreto legislativo 18.04.2016 nr 50.

Il contratto conseguente alla presente procedura ha la sola funzione di “contratto ponte” in attesa della definizione giudiziaria della procedura di affidamento del servizio in argomento con riferimento all'appalto così identificato: **NUMERO GARA (A.N.AC.): 6379090 / CIG: 6641529B1A** approvato con atto deliberativo nr 416 del 23.06.2016.

Per quanto sopra si stabilisce che il contratto di cui al presente capitolato e disciplinare potrà essere risolto tramite semplice recesso dal medesimo della amministrazione committente qualora nello svolgimento del medesimo la citata procedura nr. 6379090 venga a definirsi positivamente per questa amministrazione e quindi sia produttiva di tutti gli effetti conseguenti.

Per i punti esplicitati si rileva, ancora, che la presente procedura verrà aggiudicata in deroga all'art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016, pertanto al prezzo più basso per le seguenti ragioni:

- 1) L'aspetto prestazionale infra richiesto è dato dall'inserimento mediato dei progetti riscontrati nella procedura nr 6379090 quindi contenete “de facto” elementi qualitativi ivi reperiti e ritenuti utili per l'espletamento del servizio e di seguito inseriti quale prestazioni richieste a tutti i partecipanti.
- 2) Le prestazioni richieste nella presente gara d'appalto sono estremamente dettagliate e pertanto viene ridotto ogni margine di sviluppo progettuale stante appunto la standardizzazione delle medesime.
- 3) Il contratto conseguente alla presente procedura, attuata solo per evitare proroga di gara ormai datata, potrebbe trovare applicazione estremamente limitata in caso di esito positivo per questa Amministrazione della gara 6379090.
- 4) In caso di esito negativo della gara ora sospesa la procedura di cui sotto ha quale unico scopo quello di consentire nuova procedura pluriennale.

Questa amministrazione pertanto intende anche aderire sul punto della aggiudicabilità al minor prezzo o massimo ribasso al recente orientamento giurisprudenziale per cui la norma di cui all'art. 95, comma 3, **è soggetta a rapporto di complementarietà con il successivo comma 4**: cosicché, ove un Servizio ad alta intensità di manodopera sia anche “standardizzato” o “ripetitivo”, potrebbe comunque trovare applicazione il criterio del massimo ribasso.

In tal senso, Tar Emilia Romagna Parma, Sezione I, 30 dicembre 2016, n. 387, che pone in risalto la necessità che, in caso di scelta del massimo ribasso, l'Ente fornisca nei documenti di gara puntuale motivazione di tale scelta come effettuato da questa amministrazione nella presente premessa.

Più recentemente, nel medesimo senso, si è espresso Tar Abruzzo L'Aquila, Sezione I, 13 gennaio 2017, n. 30: “ tanto premesso, ritiene il Tribunale, in ordine al rapporto tra le prescrizioni dei commi 3 e 4 dell'ar t. 95 del Dlgs. n. 50 del 2016, che esse si trovano in rapporto di complementarietà. ... Se ... l'appalto presenta, come nel caso di specie, entrambe le

caratteristiche, nel senso che, in forza del suo oggetto, rientra tanto nell'ambito di applicazione del terzo comma, tanto nell'ambito di applicazione del quarto comma, la previsione di esclusività del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa cede il passo alla possibilità di aggiudicare l'appalto al massimo ribasso. In tal caso, cioè, la disposizione derogatoria del quarto comma consente di aggiudicare l'appalto con il criterio del prezzo più basso. È quanto accade nel caso di specie, ove l'appalto, pur relativo a servizio ad elevata manodopera, ha ad oggetto una prestazione fortemente ripetitiva: pertanto era possibile, e quindi legittimo, il ricorso, da parte della Stazione appaltante, al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso”.

TITOLO 1 DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

ART.1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare ed educativa da svolgersi nello ambito territoriale di Casale Monferrato e Valenza della ASL AL.

La durata del servizio oggetto dell'appalto è fissata in:

mesi 12 (dodici) oltre all' opzione annuale di rinnovo per un totale complessivo contrattuale di mesi 24 (ventiquattro) fatto salvo quanto riportato in premessa.

Tuttavia l'ex distretto di Valenza, a seguito di possibile ridefinizione degli ambiti territoriali e di competenza, potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza naturale del contratto con preavviso di mesi uno. In tale caso i costi afferenti a tale ambito cesseranno con la attivazione di tale opzione. La eventuale cessazione di attività comporterà ovviamente l'azzeramento dell'impegno orario del servizio e del relativo canone .

L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data indicata nel successivo contratto con la Ditta aggiudicataria e ricomprenderà l'intero periodo di durata.

In generale la fornitura potrà interrompersi anche prima della scadenza prevista a semplice richiesta della Amministrazione contraente qualora si verificano una o più delle ipotesi seguenti:

- a) emanazione di linee guida regionali su tale tipologia di servizio in tutto o in parte non sintoniche al presente capitolato.
- b) indizione eventuale di autonoma gara a livello regionale ovvero entrata in vigore di gara elaborata sulle direttive o indicazioni di cui al punto precedente.
- c) significativa riduzione del budget dedicato a seguito di riduzioni del finanziamento a livello nazionale, regionale, locale.

Al verificarsi delle ipotesi di cui sopra il contratto verrà revocato e concluso unilateralmente dalla presente Amministrazione senza che le ditte possano pretendere indennizzi o rimborsi di sorta se non la liquidazione delle prestazioni effettivamente svolte sino alla interruzione del servizio.

Analogamente saranno pure possibili riduzioni di parti del servizio a seguito di eventuali riduzioni di budget ad essi dedicati.

La ditta è sottoposta ad un **periodo di prova** della durata di sei mesi a decorrere dalla data di inizio del contratto. L' amministrazione contraente, pertanto, potrà recedere dal contratto qualora dovesse giudicare non soddisfacente il servizio svolto. Il recesso avviene a seguito di comunicazione motivata alla ditta aggiudicataria, da effettuarsi non prima di un mese dall'inizio del periodo di prova ed entro un mese dalla fine dello stesso, a mezzo posta elettronica certificata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione e, comunque, in subordine alle esigenze di subentro. In questo caso l'Amministrazione Contraente potrà disporre una nuova aggiudicazione parziale in favore della ditta classificata al secondo posto nella graduatoria di gara.

La base d'asta è così definita:

€ 1.600.000,00 mesi 12 iva esclusa

*la presente base d'asta rappresenta la media delle offerte economiche pervenute nella gara
A.N.AC 6379090*

Il valore contrattuale presunto, pure base d'asta biennale non superabile, è pertanto definito ai sensi del comma 4 art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016 nr 50 in:

€ 3.200.000,00

(valore contrattuale comprensivo di eventuale rinnovo per mesi 1).

I costi relativi alla sicurezza per la rimozione dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00, fatto salvo che, a seguito dell'aggiudicazione, qualora si evidenziassero costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze, questi saranno valutati congiuntamente con la Stazione appaltante, in sede di stipulazione del contratto.

C.I.G. ATTRIBUITO: xxxxxxxx

NUMERO GARA A.N.AC.: xxxxxxxx

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. € xxxxxxxxxx

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto è disciplinato dalla normativa in materia, dalle disposizioni contenute nel bando, nel presente capitolato speciale e dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 richiamato nonché dalla normativa espressamente citata negli atti di gara.

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTESTO OPERATIVO

Il servizio socio assistenziale ha attivi una serie di interventi sul territorio tesi a dare una risposta individualizzata e, il più possibile, flessibile ai bisogni della popolazione, in particolare delle fasce più deboli.

Obiettivo è il miglioramento della qualità della vita dei cittadini utenti del servizio, in qualsiasi situazione psico fisica si trovino, con un'attenzione particolare al favorirne la permanenza a domicilio, creando le condizioni per cui ciò risulti possibile.

Una delle priorità è l'assistenza alle persone anziane, vista la connotazione demografica del territorio, ma non sono seconde le attività di prevenzione e presa in carico dei minori a rischio e delle persone disabili.

Tutti i piani di lavoro dovranno essere preventivamente presentati ed approvati dal Direttore o Referenti del servizio interessato al presente appalto.

Per politica del servizio e in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia, ogni intervento, di qualsiasi natura esso sia, viene attuato attraverso un progetto individualizzato, che, analizzati i bisogni e definiti gli obiettivi, si snoda attraverso percorsi, appunto, sempre personalizzati sul singolo e/o sul suo contesto.

In tale ambito il servizio richiesto ha per oggetto le sotto elencate attività:

- A. Cure domiciliari, per la sola parte di competenza del servizio socio assistenziale. Vengono comunque ricomprese le attività per il mantenimento a domicilio delle persone parzialmente autosufficienti, non autosufficienti e in continuità assistenziale a domicilio nella post acuzie, in ADI;

Per il solo territorio dell'ex-distretto di Valenza: distribuzione pasti (tale distribuzione dovrà essere effettuata con mezzo idoneo ed a norma per tale finalità) nei limiti temporali precedentemente indicati

- B. Assistenza educativa e domiciliare territoriale a favore di minori, adulti, disabili e/o nuclei familiari, da svolgersi con le modalità previste dal P.A.I. stilato in collaborazione con il referente del caso comprendendo l'attività di tutoraggio nei confronti di beneficiari di inserimenti lavorativi ai sensi delle DGR 74-5911 del 3 giugno 2013, DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 e DGR 22-2521 del 30/11/2015.
- C. Trasporto di utenti del servizio Socio Assistenziale sempre all'interno di un progetto individualizzato, per tale finalità dovranno essere messe a disposizione non meno di tre automezzi e relativi operatori addetti al trasporto;
- D. Lavori di sola pulizia domestica, spesa, piccole commissioni e prestazioni varie che comunque esulino dall'intervento diretto sulla persona;
- E. Assistenza domiciliare e tutelare ad utenti del servizio inseriti in gruppo appartamento ed attività di gestione domestica relativamente alla Comunità Alloggio per disabili per complessivamente 15 ore settimanali
- F. Assistenza educativa territoriale e assistenza tutelare presso il Centro Educativo di Aggregazione Territoriale e presso il secondo Centro Educativo di Aggregazione Territoriale in corso di approvazione e da attivarsi durante l'appalto;
- G. Organizzazione e gestione del luogo neutro per le visite protette genitori/figli compresa disponibilità di spazi da utilizzarsi eventualmente per attività educativa territoriale;
- H. Eventuali attività temporanee legate a progettazioni specifiche elaborate nel biennio e oggetto di specifico finanziamento o legate a piccoli progetti temporanei;
- I. Verifica e controllo delle procedure messe in atto.
- L. Organizzazione di eventuali attività elaborate e finanziate su bandi specifici o nel periodo di decorrenza dell'appalto.
- M. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre dedicare allo svolgimento del servizio in via esclusiva un mezzo idoneo al trasporto delle persone disabili
- N. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire per la durata dell'appalto una fase di formazione / aggiornamento di tutti gli operatori, oltre a quella obbligatoria per Legge, con realizzazione di almeno un corso per tutto il personale coinvolto nell'appalto e non meno di 20 ore anno dedicate a tale aspetto. I temi oggetto di tale programma dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore Socio Assistenziale di riferimento. L'effettuazione di tale attività dovrà essere comprovata dalla ditta aggiudicataria a semplice richiesta della Amministrazione contraente.
- O. La ditta dovrà predisporre obbligatoriamente un sistema informatizzato di trasmissione dei dati relativi agli accessi e alle prestazioni attivate dalla ditta al servizio socio assistenziale. La procedura di registrazione degli accessi deve comunque necessariamente prevedere il trasferimento dei dati a cadenza mensile. I dati (comprensivi di format) riferentesi a tale esportazione dovranno essere quelli richiesti dal Servizio Socio Assistenziale (e per la parte di competenza del SSN dai dati richiesti dalla Regione Piemonte) e potranno essere variati a semplice richiesta di tale servizio anche mediante implementazioni dei report.

Detto sistema dovrà essere descritto nel dettaglio dalla ditta in sede di presentazione offerta e, in caso di aggiudicazione, dovrà preventivamente ottenere un giudizio di idoneità da parte del Servizio Socio Assistenziale che potrà anche richiedere che vengano apportate le modifiche ritenute necessarie. In caso in cui il sistema offerto sia in uso presso altre strutture la ditta dovrà fornire un elenco delle medesime.

In particolare il sistema dovrà:

- consentire la visione da parte degli operatori del Servizio Socio Assistenziale che, con diversi profili di accesso, possano facilmente confrontare l'effettiva corrispondenza tra servizio programmato e servizio erogato, nonché l'estrazione dei dati in formato .xls.
- essere basato su un'architettura flessibile che non richieda l'installazione di client (web-based), in modo da rendere l'applicativo accessibile da qualsiasi pc/palmare collegato ad internet;
- essere sicuro sia dal punto di vista infrastrutturale (rete di trasmissione, protezione dei server fisici ecc.), che da quello applicativo (profilatura e controllo degli accessi al sistema), assicurando che tutte le operazioni siano tracciate e monitorabili garantendo l'individuazione della data, dell'ora e dell'operatore che ha effettuato l'accesso, la registrazione, la lavorazione, l'integrazione e/o l'eventuale modifica dei dati;
- essere in grado di gestire, oltre alla parte generale dell'"anagrafe operatore/utente/servizi", anche la programmazione delle attività e la produzione del piano di lavoro, e consentire la rilevazione del tempo/attività svolti dall'operatore durante il servizio;

Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà:

- garantire, nella prima fase di introduzione dell'applicativo informatico (fase di avviamento), la piena funzionalità dello stesso in modo che non vi sia soluzione di continuità rispetto al sistema informatico attualmente impiegato, evitando qualsiasi perdita di dati o l'incorrere in falle procedurali
- assicurare la migrazione dei dati dal sistema attualmente in uso curando, se necessario, anche la conversione dei dati esistenti;
- garantire, al termine della fase di avviamento, il controllo dell'aderenza della soluzione fornita dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità dell'intero sistema alle richieste del Servizio Socio Assistenziale (collaudo funzionale);

P. Viene richiesta la reperibilità telefonica del coordinatore OSS presso la sede operativa dalle ore 06:00 alle ore 21:00 di tutti i giorni della settimana.

Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale viene pertanto svolto:

1) per il Territorio del distretto di Casale ASL AL :

(tutte le attività relative ai punti di cui sopra) eccetto il trasporto e consegna pasti a domicilio richiesti solo per il territorio dell'ex distretto di Valenza).

2. per il Territorio dell' ex - distretto di Valenza Po della ASL AL :

solo le attività di cui ai punti a), c), d), i), o), e consegna pasti a domicilio.

ART. 4 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO IN CUI SI ESPLICHERA' IL SERVIZIO

TERRITORIO DISTRETTO CASALE MONFERRATO

Il territorio del distretto di Casale Monferrato è costituito da nr. 48 Comuni di piccola e media entità, con un Comune capofila di circa 34.000 abitanti su una popolazione complessiva di 86.640 abitanti al 31/12/2010. Dei nr. 48 Comuni, ben 30 sono ubicati in zona collinare, spesso caratterizzata da scarsità di collegamenti pubblici. Sono, inoltre, presenti numerosissime piccole frazioni e cascine sparse.

TERRITORIO EX DISTRETTO DI VALENZA PO

Il territorio del distretto di Valenza è costituito da nr.7 comuni di cui un comune capofila, Valenza, di circa 20.000 abitanti, e altri 6 comuni di media e piccola dimensione, con una popolazione complessiva di nr. 29.566 unità al 31/12/2010 situati in area limitrofa e pianeggiante tranne due comuni siti in area collinare limitrofa al casalese.

ART. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

5.a Articolazione del servizio

Le attività di cui sopra si ispirano ai principi definiti dalla legislazione vigente. Le attività si svolgono di norma su 7 giorni settimanali, comprese le festività.

Si specifica, tuttavia, che le prestazioni durante i giorni festivi vengono riservate ai casi di particolare urgenza e gravità ed, in particolare, sono riferite prioritariamente al servizio di assistenza domiciliare.

Inoltre, in riferimento alle attività di tipo domiciliare presso persone parzialmente o totalmente non autosufficienti si segnala un prevalente utilizzo del personale nelle fasce orarie della mattinata, mentre per le attività di assistenza educativa e domiciliare territoriale nelle ore pomeridiane.

5.b Tipologia del personale

Si rende nota la attuale situazione, anche in riferimento al personale oggetto di obbligo di riassorbimento a carico dell'aggiudicatario e che comunque viene considerata come pianta organica minima per il corretto svolgimento del servizio richiesto.

- nr. 44 operatori O.S.S. (*nr.40 Distretto di Casale e nr . 4 territorio ex Distretto di Valenza*)
- nr. 2 Ausiliari (per le sole pulizie)
- nr. 16 operatori Educatori professionali operatori sul territorio del distretto di Casale.
- Nr. 2 Assistenti Sociali per attività di coordinamento, attivazione, stesura e verifica P.A.I. dell'area domiciliare (adulti/anziani) e di quella educativa (minori/famiglia) e con riferimento alla partecipazione a progetti specifici

In aggiunta a quanto sopra sono da prevedersi ulteriormente:

- nr. 2 coordinanti OSS
- nr. 1 coordinatore Educatore Professionale

Quanto sopra fatto salvo il personale utilizzato per coprire ferie o malattie .

Tali numeri implicano la contemporanea presenza di operatori a tempo pieno e operatori part-time, al fine di assicurare un' efficiente risposta ai cittadini con preponderanza di interventi nelle fasce orarie indicate.

La ditta aggiudicataria dovrà prevedere comunque sempre un adeguato numero di operatori al fine di assicurare almeno il livello di risposta attuale. **Sono fatte salve modifiche, anche sostanziali, nel numero e nella tipologia di operatori a seguito di sopravvenuti normative regionali che definiscano diverse modalità di erogazione dei servizi, modifiche sostanziali al budget dedicato a seguito di tagli ai finanziamenti a livello nazionale, regionale e locale,**

nonché ad eventuali cali della richiesta di prestazioni da parte dei cittadini. Tale numero potrà variare pertanto in più o in meno, senza alcun vincolo per l'ASL AL, come già detto sopra

Le prestazioni previste in contratto *sono* considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate

La base d'asta, calcolata come sopra indicato, è stata definita anche con riferimento al seguente monte ore su base storica e previsionale, pertanto esso è quello ritenuto necessario per la erogazione dei servizi richiesti che l'impresa è comunque tenuta ad assicurare e non derogare.

Distretto Casale Monferrato	Impegno orario /annuo
Educatore Professionale	12.313
Operatore Socio Sanitario	49.132
Operatore Generico	2.041
Assistente Sociale	3.400
Coordinatori aggiunti	5.700

Distretto di Valenza Po	Impegno orario annuo
Operatore Socio Sanitario	7.200

Si ribadisce inoltre che l'Amministrazione si riserva di non attivare uno o più servizi qualora dovessero verificarsi condizioni non previste o non prevedibili al momento dell'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Questa Amministrazione si impegna a comunicare all'impresa aggiudicataria, con il massimo anticipo possibile, le decisioni concernenti le variazioni organizzative di cui al presente articolo.

5.c Sostituzioni del personale

Le sostituzioni del personale sopra detto dovranno avvenire con le seguenti modalità:

- le sostituzioni per ferie dovranno coincidere esattamente con il periodo di congedo dal lavoro dell'operatore;
- le sostituzioni per malattia o, comunque, assenza improvvisa del personale dovranno avvenire entro le 24 ore solari massime dall'assenza stessa dell'operatore;
- le sostituzioni per problemi di salute o permessi connessi a particolari esigenze, ma comunque programmabili (visite specialistiche o quant'altro) dovranno essere regolamentate come le ferie;
- eventuali deroghe a quanto sopra potranno avvenire solamente su richiesta esplicita del servizio qualora venisse dallo stesso valutata (in particolare ad esempio per le situazioni riguardanti i minori) la non opportunità di sostituzione del personale assente.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, previa richiesta del Servizio Socio Assistenziale, con preavviso minimo di 24 ore, a fornire il proprio personale per l'effettuazione di prestazioni straordinarie che si rendessero necessarie per situazioni di emergenza.

Al fine di garantire il funzionamento ottimale la ditta aggiudicataria opererà sulla base di un piano individualizzato opportunamente concordato con il servizio Assistenziale.

A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà produrre insieme con l'offerta un progetto sulle proprie modalità organizzative da redigersi in base a quanto successivamente previsto dal presente capitolato.

ART.6 PROFILI PROFESSIONALI

L'Impresa affidataria del Servizio deve indicare i propri referenti O.S.S., Educatore Professionale, Assistenti Sociali quali figure indispensabili per l'organizzazione e il coordinamento di tutta l'attività ad essa affidata.

In particolare detti referenti dovranno provvedere all'esame e alla valutazione dei casi in accordo con il servizio, all'organizzazione del personale, alla distribuzione dei compiti dei singoli operatori, alla definizione dei programmi di lavoro conseguenti le richieste avanzate dall'Amministrazione appaltante, dovranno mantenere contatti costanti con l'Assistente Sociale in ogni sede operativa per assicurare l'attuazione e l'esecuzione dei programmi stabiliti ed il singolo piano di intervento per ciascuno dei casi ammessi al servizio e le conseguenti verifiche, nonché la rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al tipo di prestazioni richieste, il personale dovrà essere in possesso dei seguenti titoli:

- **Qualifica di Operatore Socio Sanitario.**
- **Titolo Professionale di Educatore Professionale così come previsto dalla normativa nazionale e regionale**
- **Laurea in Servizio Sociale e iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali**

Il personale impiegato, inoltre, dovrà essere in possesso di patente di guida (almeno di Cat. B) ed in regola con tutto quanto previsto in materia sanitaria dalla normativa vigente.

Il personale deve rispettare le proprie mansioni e i propri compiti nel quadro degli interventi e degli indirizzi di programma, sia individuali che collettivi, indicati dal progetto d'intervento nel quadro generale di un lavoro integrato con i tecnici e le figure professionali operanti sul territorio.

Gli operatori saranno coinvolti come soggetti attivi nella progettazione di ogni singolo intervento.

L'impresa dovrà assicurare nel tempo l'adeguata professionalità dei propri operatori, mediante la partecipazione degli stessi a corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione.

Gli operatori sono comunque tenuti alla rigorosa e corretta compilazione della documentazione loro richiesta e sono tenuti al segreto professionale circa i dati e le informazioni relative ai cittadini che fruiscono del servizio.

ART.7 ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE PER IL PERSONALE

Fatto salvo quanto stabilito anche successivamente nel presente capitolato **agli artt.** all'inizio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà:

- fornire l'elenco nominativo del personale da impiegare con le relative generalità e ruolo di appartenenza, sotto forma di certificazione validamente costituita, dalla quale venga data dimostrazione del completo assolvimento degli obblighi competenti per legge;
- segnalare tempestivamente ai Servizi competenti dell'A.S.L. tutte le eventuali variazioni di personale.

La Ditta aggiudicataria deve impiegare personale con le qualifiche indicate che dovrà osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso l'A.S.L., impegnandosi nel contempo a sostituire, a richiesta o su propria iniziativa, quegli elementi che siano motivo di lagnanze. Il personale addetto, che dipende ad ogni effetto direttamente dalla Ditta aggiudicataria, deve essere capace e fisicamente valido, di età non inferiore ai 18 anni, deve mantenere in servizio un contegno decoroso e irreprensibile. La Ditta aggiudicataria si impegna, con l'accettazione del presente Capitolato, all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché a impegnarsi al rispetto della retribuzione e di quanto previsto nei Contratti Collettivi di categoria, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - anche se la Società non fosse formalmente iscritta alle stesse - e dagli accordi integrativi decentrati.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riconoscere, oltre alla continuità di lavoro per i soci lavoratori se esistenti e i dipendenti, il livello economico già raggiunto con l'anzianità di servizio maturata e gli scatti di anzianità futuri che dovessero intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

Il C.C.N.L. che l'aggiudicatario dovrà applicare, indipendentemente dalla natura societaria del medesimo, è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Lavoratrici ed i Lavoratori delle

Cooperative del Settore Socio Sanitario Assistenziale ed Educativo vigente al momento della assunzione dei lavoratori.

Nel caso in cui ad aggiudicarsi l'appalto sia una società cooperativa, questa potrà illustrare i vantaggi economici e giuridici delle condizioni di "socio" ma, nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, nessun lavoratore potrà essere costretto ad accettare la condizione di socio, in fase di cambio gestione.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi.

L'appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, in materia di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a riassumere prioritariamente e comunque proporzionalmente al fabbisogno determinato dal presente capitolato, il personale attualmente in servizio che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro e che sia in possesso del titolo professionale richiesto.

Si evidenzia che durante lo svolgimento di tutto l'appalto l'impresa aggiudicataria deve mantenere una costante correttezza nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, correttezza che si esplica attraverso un regolare pagamento delle prestazioni lavorative in base al contratto applicato. Il mancato pagamento dei lavoratori nonché una non regolarità contributiva porterà all'immediata risoluzione del contratto.

Le Ditte concorrenti dovranno presentare il proprio progetto sulla base delle prestazioni effettivamente richieste riportate alle aree indicate.

La Ditta aggiudicataria si fa altresì carico di qualsiasi responsabilità in merito a incidenti che possano derivare al proprio personale durante il servizio, con ciò sollevando formalmente ed espressamente l'Amministrazione contraente da qualsiasi responsabilità in merito.

L'impresa aggiudicataria si impegna comunque al rispetto del mantenimento del livello di occupazione, ai sensi della vigente normativa in materia. Considerato che l'Impresa aggiudicataria subentra ad un altro appaltatore, la stessa - a prescindere dalla sua configurazione giuridica (impresa individuale, società commerciale, cooperativa, consorzio) — ha l'obbligo di acquisire entro il limite del nuovo fabbisogno nell'ambito delle varie categorie, qualifiche e livelli di personale già operante presso quest'ultimo appaltatore (ai sensi dell'art.29 della L.276/2003 e s.m.i., l'acquisizione non costituisce trasferimento d'azienda).

Qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperi a tale obbligo, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Azienda contraente si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra Autorità pubblica di controllo, al fine di assicurarsi che da parte dell'Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette.

Inoltre l'Impresa si obbliga a effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.

Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alla sanzioni amministrative. L'impresa è responsabile nei confronti della ASL AL contraente dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui sopra, accertata dall'ASL AL contraente o a questa segnalata dagli organi di vigilanza, l'Amministrazione appaltante medesima comunica all'Impresa e agli organi di vigilanza suddetti l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, per i servizi in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato fino a quando dagli organi di vigilanza non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante e non ha titolo al risarcimento danni.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, sulla base di accertamenti effettuati dagli organi/uffici competenti, non risulti osservante delle disposizioni di legge e di contratto ed accordi collettivi in favore del personale addetto al servizio appaltato e degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'ASL AL ha facoltà di procedere alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Impresa il termine massimo di 10 giorni entro i quali procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà ripreso ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

A detta sospensione ed al ritardo del pagamento del corrispettivo, l'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni.

Qualora l'Impresa appaltatrice non adempia entro il suddetto termine, l'ASL AL procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge e di contratto ed accordi collettivi dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria si deve impegnare a sue spese ad adibire al servizio persone capaci, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. ed ogni assicurazione di legge, nonché di buona condotta, adeguata moralità ed assenza di incompatibilità penali.

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto d'appalto, l'Impresa aggiudicataria deve comunicare l'elenco del personale adibito al servizio dalla medesima riassorbito con relativa fotocopia per ciascun dipendente.

Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato in base ai nuovi inserimenti, per i quali deve essere prodotta la prevista documentazione di entrata in servizio, e in base alle dimissioni del personale uscente, che dovranno essere comunicati all'ASL AL entro 24 ore dall'inserimento o dalla dimissione.

L'Impresa aggiudicataria dovrà esibire, ad ogni richiesta dell'Azienda contraente, il libro matricola con le vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.

Art. 8 – SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e/o sensibili dei quali il personale addetto al servizio venga a conoscenza per motivi legati all'espletamento del servizio stesso, deve avvenire garantendo l'assoluto rispetto delle disposizioni in materia (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

L'Impresa aggiudicataria si impegna a istruire il personale impiegato nei servizi affinché i dati personali dei soggetti assistiti vengano considerati riservati e trattati nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. sopra citato.

L'Impresa aggiudicataria dovrà indicare il soggetto al quale la ASL AL conferirà il ruolo di responsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili degli utenti, aventi i requisiti previsti dalla citata legge.

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dall'affidatario, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva della ASL AL e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti dall'affidatario alla conclusione o revoca del contratto o in qualsiasi momento l'ASL AL ne faccia richiesta.

Dopo averli restituiti, i dati dovranno essere fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed elettronici dell'affidatario; la cancellazione dei dati in formato elettronico dovrà avvenire con modalità tecniche che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati.

Vanno comunque fatti salvi gli obblighi da parte dell'affidatario di conservazione di dati necessari ai fini di adempimenti di legge di natura contabile, fiscale ed amministrativa, purché debitamente comprovati.

Viene inoltre fatta salva ogni variazione prestazionale su tale aspetto a seguito della imminente operatività del Data Protection Officer (responsabile della protezione dei dati personali).

Art. 9 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Lo svolgimento complessivo delle prestazioni professionali verrà coordinato e verificato dal Direttore del Servizio Socio Assistenziale dell'ASL AL, Distretti di Casale e di Valenza o da persone da lui delegate in qualità di Referenti per le prestazioni in argomento.

L'ASL AL potrà effettuare le forme di controllo che riterrà opportune per accertare la regolare effettuazione delle prestazioni oggetto del presente appalto nonché il possesso dei requisiti da parte del personale impiegato.

Le prestazioni professionali sopra elencate dovranno essere effettuate secondo la perfetta deontologia degli operatori impiegati.

ART. 10 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, dovranno improrogabilmente essere richiesti entro il giorno **xx.xx.2018**, e saranno riscontrate dalla stazione appaltante almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate alla S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale (E.L.A.P.) dell' A.S.L. AL – Via Venezia 6 – Alessandria e pervenire e-mail all'indirizzo rbisoglio@aslal.it. Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente via e-mail all'Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all'indirizzo internet www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

ART. 11 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI ED INERENTI L'APPALTO IN CORSO

Onde formulare correttamente la propria offerta economica e fornire il maggior numero di dati ai partecipanti si inseriscono nel presente articolo le seguenti informazioni complementari del servizio in corso di esecuzione rilevando che parte di tali dati sono stati forniti dalla attuale ditta aggiudicataria in quanto attinenti specificamente al proprio assetto organizzativo rilevando comunque che obiettivo primario dell'appalto è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dell'utenza utilizzando la specifica struttura organizzativa dei partecipanti:

Attuale gestore:

A seguito di deliberazione del Direttore Generale della ASL AL nt 536 del 26.06.2013. il servizio è attualmente gestito da "Punto Service Cooperativa Sociale" di Caresanablot (VC).

Elenco non nominativo del personale, con indicazione degli eventuali sgravi derivanti dalla trasformazione o assunzione a tempo indeterminato, monte ore erogato e corsi di formazione obbligatoria svolta

Sentito l'attuale gestore del servizio: Relativamente all'elenco non nominativo del personale, precisiamo che gli Operatori assunti con sgravi derivanti dalla Legge di Stabilità sono n. 3 OSS e n. 5 Educatori mentre il monte ore per ciascun socio lavoratore può essere calcolato sulla base della percentuale di part-time indicata, tenuto conto che il tempo pieno corrisponde a n. 38 ore settimanali.

Relativamente agli aspetti inerenti la formazione obbligatoria del personale impiegato nei servizi oggetto di gara, si precisa che il personale è stato adeguatamente formato rispetto a quanto richiesto dalle vigenti normative e si ritiene pertanto utile segnalare che vi è la necessità di procedere con l'organizzazione dei moduli di aggiornamento.

Km mediamente percorsi per il servizio di distribuzione pasti presso l'ex distretto di Valenza;

Sentito l'attuale gestore del servizio: Si comunica che i km mediamente percorsi per il servizio di distribuzione dei pasti presso l'ex distretto di Valenza sono circa 8.000 km annui.

Suddivisione del monte ore indicato all'art 5 b del capitolato speciale d'appalto in base ai servizi indicati dai punti A a P dell'art 3 del suddetto capitolato;

Sentito l'attuale gestore del servizio: I monte ore presunti per i servizi indicati dall'art. 5 del capitolato speciale d'appalto sono i seguenti:

- a) Servizio di assistenza domiciliare CASALE: n. 4.540 h/mese, Servizio di assistenza domiciliare VALENZA: n. 530 h/mese, Assistente Sociale Area domiciliare: n. 165 h/mese
- b) Assistenza domiciliare minori educativa: n. 900 h/mese
- c) Servizio Ausiliario: n. 241 h/mese
- d) Gruppo Appartamento: n. 60 h/mese
- e) Centro Educativo di Aggregazione Territoriale: n. 310 h/mese
- f) Luoghi neutri: n. 72 h/mese
- g) Progettazioni specifiche: n. 120 h/mese

h) Progetti finanziati su bandi specifici: n. 385 h/mese, di cui n. 130 h/mese svolte dall'Assistente Sociale

Per quanto riguarda gli altri Punti previsti dal Capitolato, si rileva che trattandosi di attività svolte nell'ambito dei servizi principali (es. trasporto Utenti, ricompreso nel servizio di assistenza domiciliare) non è possibile fornire i relativi monte ore in quanto in alcuni casi trattasi di attività svolte nell'ambito dei servizi principali (es. trasporto Utenti, ricompreso nel servizio di assistenza domiciliare), mentre in altri casi di servizi richiesti dal presente appalto e non previsti nel precedente.

**Tempo di spostamento (in minuti) per ciascuna ora lavorata;
Rimborsi Km per gli operatori ed in caso di risposta affermativa si richiede il numero medio di Km percorsi dagli operatori;**

Il tempo di spostamento in minuti per ciascuna ora lavorata è un dato non ricavabile vista la frammentarietà dei servizi ricompresi nell'appalto; rispetto ai km percorsi (circa 600.000 nell'anno 2015), l'attuale gestore prevede per i propri operatori il riconoscimento di un rimborso chilometrico.

"Descrizione del servizio e contesto operativo" (art. 3 del Capitolato Speciale), in relazione ai Gruppi Appartamento, alla Comunità Alloggio per disabili (punto E) e ai Centri Educativi di Aggregazione Territoriale (punto F),:

nominativo e localizzazione di tali strutture e tipologia e numero di utenti che possono essere accolti in ciascuno dei servizi citati.

Gruppo Appartamento "Cinciallegra" sito in Casale Monferrato, fraz. Popolo cant. ne Chiesa 83/D - comunità parzialmente autogestita composta da persone con disabilità psico- intellettiva - possibilità di accoglienza 3 persone - attualmente 2 ospiti

Comunità Alloggio per disabili "Casa Mia" sita in Casale Monferrato, via Trieste 30/32 - Comunità Alloggio tipo B composta da persone con disabilità psicofisica - per nr. 10 ospiti - attualmente presenti 9 persone

Centro Educativo e di Aggregazione Territoriale sito in Casale Monferrato, via Trieste 30/32 - centro di aggregazione per persone con disabilità psico-fisica - utenti frequentanti 23 (di cui 6 a tempo parziale)

Numero di utenti attualmente in carico ai servizi di cure domiciliari (art. 3 del Capitolato Speciale, punto A);

Per quanto concerne l'utenza attualmente in carico, si precisa che:
per il servizio di cure domiciliari (art. 3 del Capitolato Speciale, punto A), gli Utenti sono 525, per i servizi di assistenza educativa e domiciliare territoriale (art. 3 del Capitolato Speciale, punto B), gli Utenti sono 160, dei quali 40 minori, 35 minori disabili, 35 adulti (in carico per il servizio educativo) e 50 adulti disabili (in carico al SAD);

Numero pasti oggetto di distribuzione giornaliera

In merito al servizio di trasporto dei pasti si precisa che vengono attualmente distribuiti circa n. 20 pasti al giorno, utilizzando i contenitori termici forniti dalla ditta fornitrice.

Riferimento all'Art. 3 del CSA – punto E:

Si precisa che le attività in oggetto sono attualmente svolte dagli operatori OSS dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Con riferimento all'Art. 3 del CSA – punto F: Specificazione monte ore dedicate alle attività di assistenza educativa e di assistenza tutelare all'interno di ciascuno dei Centri Educativi di Aggregazione Territoriale. Specificazione degli indirizzi dei due Centri per poter meglio dettagliare l'offerta educativa;

Si precisa che attualmente è in funzione il CEAT sito in Via Trieste 30/32 in Casale Monferrato, all'interno del quale operano n. 1 OSS per una media di 90 ore/mese e n. 2 Educatore per una media di n. 260 ore mese/complesive, da Lunedì a Venerdì per 11 mesi

Capacità tecnica

Con riferimento al requisito di ordine speciale di capacità tecnica stante la tipologia di prestazioni previste dal capitolato d'appalto, potranno essere indicati separatamente contratti aventi ad oggetto servizi di assistenza domiciliare (SAD) e contratti aventi ad oggetto servizi educativi domiciliari (SED). Al raggiungimento delle soglie indicate concorrono pertanto indifferentemente contratti SAD e SED (indicare però la tipologia) in percentuale non fissa in quanto considerati entrambi comprovanti allo stesso modo la capacità tecnica ed organizzativa per il presente appalto.

Inoltre:

Preso atto che oggetto del presente appalto è un contratto dato dalla somma di due distinte tipologie prestazionali (servizio SAD + SED), onde favorire la massima partecipazione all'appalto, pare logico e coerente consentire che qualora un contraente svolga per lo stesso soggetto e nello stesso lasso temporale un contratto di SAD ed uno di SED tali contratti debbano essere considerati unitariamente per la comprova della capacità tecnica del presente appalto che somma appunto in unico oggetto prestazioni distinte. Si consente pertanto il raggiungimento della soglia del "contratto di punta" anche per tale via indicando quindi chiaramente i lassi temporali (sovrapposti) dei contratti di SAD e SED ed il soggetto unico a favore del quale le prestazioni vengono svolte nel triennio di riferimento.

Art. 3 del CSA – punto G, specificazione:

Attualmente vengono erogate 8 ore settimanali per il luogo neutro ed il monte ore rientra nel computo delle ore di cui al punto 5b

Art. 3 del CSA – punto L: specificazione

L'attività di progettazione su bandi di finanziamento è di competenza dell'Ente;

Let. F) art. 3 Specificazione:

Tipologia di utenti che afferiranno al secondo Centro Educativo di Aggregazione Territoriale: adulti disabili.

Let. O) art. 3, Specificazione:

I dati relativi agli accessi e alle prestazioni valgono per tutto il personale operante per l'espletamento dell'appalto.

Specificazione:

Le ore necessarie per il servizio di distribuzione pasti presso il distretto di Valenza Po e per l'erogazione del servizio di trasporto utenti del servizio socio assistenziale sono rcomprese nel monte orario indicato all'art 5 b del capitolato;

TITOLO 2
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 12 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La scelta del contraente con la presente procedura avviene ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente capitolato speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo dell'A.S.L., il mittente e la seguente dicitura:

**PROCEDURA APERTA PER LA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE (Distretto di Casale – territorio ex Distretto di Valenza)**

Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:

- A) una busta chiusa e sigillata (**Busta A**) recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura "**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (Distretto di Casale – territorio ex Distretto di Valenza) - CONTIENE OFFERTA**" contenente l'offerta economica redatta sullo schema di offerta allegato al presente capitolato speciale reso legale mediante apposizione di marche da bollo.
- B) una busta chiusa e sigillata (**Busta B**) riportante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (Distretto di Casale – territorio ex Distretto di Valenza) - CONTIENE DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA**" contenente la documentazione prevista dal presente capitolato (art.12).

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire entro e non oltre le ore **12.00** del **xx.xx.2018** al seguente indirizzo:

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA VENEZIA, 6
15121 ALESSANDRIA**

Nella seduta pubblica che si terrà alle ore **10:30** del giorno **XX.XX.2018** presso S.C. E.L.A.P. (Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimonio) sede di Alessandria, via Venezia, 6 il seggio di gara, individuato con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. AL n. 220 del 20.03.2014 esecutiva nelle forme di legge, procederà all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

- 1) accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini previsti;
- 2) apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle sole buste contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara;
- 3) verifica della documentazione e ammissione / non ammissione dei concorrenti ed operazioni correlate
- 4) apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura e registrazione delle offerte;
- 5) proposta di aggiudicazione del servizio a favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso
- 6) individuazione delle offerte anomale ex art. 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 per le quali è necessario avviare la procedura di verifica

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile e all'indirizzo sopra indicato. L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non venga garantita la segretezza delle offerte mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e l'autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura.

ART 13 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

ART 14 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) **Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n 3 esercizi finanziari disponibili per servizi identici a quelli oggetto del presente appalto (assistenza domiciliare e educativa) presso strutture pubbliche e/o private per un importo complessivo IVA esclusa di **€ 3.900.000,00** con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, della fornitura stessa;

Il concorrente deve aver eseguito, all'interno dei contratti dichiarati al punto precedente, nell'ultimo triennio un servizio/fornitura per attività di assistenza domiciliare ed educativa di importo minimo pari a **€ 1.600.000,00**. *Il requisito si ritiene dimostrato anche se tale cifra viene raggiunta da unico contratto con frazioni parziali all'interno del triennio dichiarato.*

Tale requisito è richiesto onde consentire la selezione di operatori aventi requisiti minimi di esperienza indispensabili per il servizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, della fornitura stessa;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- b) **Possesso**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente **copertura assicurativa** responsabilità civile e colpa grave per un massimale

non inferiore a Euro 1.500.000,00 per danni a cose;

non inferiore a Euro 2.500.000,00 per danni alla persona.

.La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

- c) Certificazione del sistema di gestione della qualità. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione alla/e norma/e

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

SA 8000:2014

rilasciata da Enti di certificazione accreditati da Sincert per l'Italia o da altri Organismi nazionali di accreditamento per gli altri Stati

ART.15 DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione, raccordata con il D.G.U.E., da inserire nella **busta B**:

- 1) Domanda di partecipazione (vedi infra)

2) Una copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione.

3) La documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria di cui al seguente art. 18 secondo i termini e le modalità specificate dall'art. 93 d.lgs 18 aprile 2016 nr 50. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta..

L'importo della garanzia provvisoria come previsto dall'art. 18 seguente potrà essere ridotto del 50% in presenza dei requisiti prescritti dal disposto di cui al comma 7 dell'art.93 citato.

4) Dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, prevista dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 93 d.lgs del 18 aprile 2016 nr 50 e qualora l'offerente risultasse affidatario. La dichiarazione di cui al presente punto potrà essere presentata disgiuntamente o congiuntamente alla documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio. In quest'ultimo caso, la presenza della dichiarazione all'interno della polizza dovrà essere opportunamente evidenziata.

5) Dichiarazione del possesso dei requisiti generali di cui al citato articolo XXX

La dichiarazione di cui al presente punto, per quanto riguarda l'inesistenza delle cause di dovrà essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società
- I soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l'Impresa partecipante, la relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante "per quanto a propria conoscenza")

Tuttavia, il Legale Rappresentante della Società concorrente può rendere e sottoscrivere personalmente una sola dichiarazione che attesti l'inesistenza delle cause di esclusione previste, assumendosene la relativa responsabilità, anche relativamente agli altri soggetti muniti di rappresentanza, in quanto la stessa, resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (da ultimo Consiglio di Stato n. 1563 dell'01.04.2014).

6) Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, come previsto dalla deliberazione del 15.02.2010, effettuato secondo le modalità indicate al seguente indirizzo internet: www.avcp.it/riscossioni.html.

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite **due** modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito;
- presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP.

Per essere ammessi a presentare l'offerta gli operatori economici dovranno allegare copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità. **Si rammenta che per gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti sono obbligati a versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.** Per ulteriori dettagli e informazioni pregasi visitare il sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>.

- 7) Una copia del **PATTO DI INTEGRITÀ** prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente capitolato, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Ditta partecipante;
- 8) **"PASSOE"**, da acquisire tramite accesso al Portale dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it> alla sezione "Servizi" secondo le istruzioni in esso indicate e sulla base delle seguenti modalità:

MODALITA' PER LA VERIFICA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI

- Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avviene esclusivamente, ai sensi dell'articolo 6-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e della richiamata deliberazione attuativa, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
- Il nuovo sistema **AVCPASS** permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - **AVCPASS**) secondo le istruzioni ivi contenute.
- L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio **AVCPASS**, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un **"PASSOE"** da **inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa**. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il **"PASSOE"** rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari.
- Si rammenta che la normativa vigente prevede, oltre all'obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, anche il corrispondente obbligo da parte dei soggetti

pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti medesimi sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Pertanto l'acquisizione del richiamato "**PASSOE**" da parte di questa Amministrazione risulta essere condizione necessaria e obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti generali in capo ai soggetti partecipanti, senza il quale **non sarà pertanto possibile**, in caso di aggiudicazione, la stipula del relativo contratto e l'esecuzione della fornitura.

9) Le attestazioni richieste dall'art. 13 del presente capitolato di gara (Requisiti speciali), pertanto:

- 9a) Iscrizione camera di commercio
- 9b) Fatturato specifico minimo annuo
- 9c) Copertura assicurativa
- 9d) Certificazione possesso sistema gestione qualità

In caso di raggruppamento di imprese tale requisito dovrà essere posseduto al 40% dall'impresa capo gruppo ed il restante dalle rimanenti imprese che costituiscono la ATI, nella misura minima del 10% per ciascuna impresa fatta salva la presenza del contratto di punta richiesto posseduto "in toto" dall'impresa capo gruppo;

- 10) dichiarazione che la ditta partecipante, in caso di aggiudicazione si impegna ad assorbire il personale esistente con identica qualifica, monte ore e sede di lavoro in esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato speciale
- 11) D.G.U.E.

La busta B pertanto contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatte salve le ulteriori cause previste dall'art. 80 del D.Lgs 18.04.2016 nr 50 sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l'irregolarità di cui al comma 1 art. 83 del provvedimento citato, pertanto:

- 1) Copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione
- 2) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016.
- 3) Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a favore dell' A.N.A.C.

Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara:

La presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato

La presenza dell'offerta all'interno della busta contenente la documentazione per l'ammissione alla gara o della busta contenente la documentazione tecnica.

Si evidenzia che, secondo quanto previsto dal comma 9 art. 83 del D.Lgs 18.04.2016 nr 50 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità formale, obbliga la Ditta concorrente al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria in misura corrispondente all'uno per mille del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria o mediante bonifico a favore dell'A.S.L. AL . In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni naturali e consecutivi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione Appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine precedentemente indicato il concorrente è escluso dalla gara. Le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis , si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI

Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l'ammissione alla gara:

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI	SOGGETTI
PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 2) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO	
R.t.i. costituito	Impresa mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i.
R.t.i. costituendo	Impresa che sarà individuata come mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i.
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Una delle Imprese consorziando con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio
PUNTO 3) DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI FATTISPECIE DI ESCLUSIONE	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese

Consorzio costituito	Tutte le Imprese
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 5) VERSAMENTO TASSA GARE	
R.t.i. costituito	Impresa mandataria
R.t.i. costituendo	Impresa che sarà individuata come mandataria
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Almeno un'impresa del Consorzio

ART.16 PROCEDURA DI GARA

Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi della lettera a) comma 4 art. 95 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50, a favore della Ditta o delle Ditte che avranno proposto l'offerta contenente il prezzo più basso per le motivazioni di cui in premessa.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.

ART.17 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato reso legale mediante apposizione di marche da bollo ed inserita nella **busta A**. L'offerta dovrà essere formulata attraverso la compilazione di tutte le voci costituenti la medesima. Alla medesima potranno essere acclusi tutti i documenti esplicativi ritenuti utili, fatta salva ogni successiva verifica disposta dalla stazione appaltante.

Il costo complessivo della fornitura al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge, calcolato sulla base della sommatoria dei costi parziali, verrà preso come riferimento per l'attribuzione del parametro afferente il punteggio "prezzo". Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "offerte anormalmente basse" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "in toto" a quanto dettagliatamente prescritto dall'art. 97 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 con particolare riferimento al comma 2 lettera d) circa i criteri di individuazione. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. L'A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni

momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART.18 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata decorso il termine di cui all'articolo 204 lettera D.Lgs. 18 aprile 2016 nr 50.

ART.19 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

La Ditta aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante a produrre il deposito cauzionale definitivo, costituito secondo i termini e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016 nr 50.

L'A.S.L. AL procederà d'ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all'acquisizione della restante documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione secondo le modalità prescritte dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

ART.20 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a . € 63.360,00
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria dell'Ente Appaltante;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per ... giorni [*almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo* **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**] dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; [*Facoltativo: 7), 8), 9)*]
 - 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
 - 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
 - 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale in base a quanto prescritto dal comma 1 dell'art 103 del D.Lgs. 18.04.2016 nr 50 . La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale sarà svincolato progressivamente secondo il disposto di cui al comma 5 dell'art 103 citato. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti della Amministrazioni contraenti.

ART. 22 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale viene fatto ricadere sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto

dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopra indicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata all'A.S.L. AL..

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 23 - PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i proprio dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, nonché di sicurezza sul lavoro ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

E' richiamato ulteriormente nel presente articolo quanto stabilito dall'articolo 7 del presente capitolato in ordine alla assunzione prioritaria del personale attualmente operante se in possesso dei requisiti richiesti come anche previsto dall'art. 50 del D.Lgs 18 aprile 2016 nr 50.

L'Aggiudicatario dovrà garantire il rispetto della LEGGE 30 marzo 2001, n.125 (*Legge quadro in materia di alcol e alcol correlati*) e della D.G.R. 21-4814 del 22/10/2012 (*Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche* e per la verifica di assenza delle condizioni di alcol-dipendenza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi dell'Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 e 4-bis del D.lgs. 81/08 e smi).

L'aggiudicatario riconosce che le Aziende Sanitarie risultano estranee a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

Tutto il personale addetto al Servizio deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sull'igiene, sulla sicurezza e la prevenzione, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente sollevando le aziende sanitarie da ogni danno e repressibilità arrecato o subito durante l'esecuzione del servizio. L'Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo di un suo *Referente unico operativo* il quale dovrà risultare reperibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno ed avente facoltà e mezzi necessari per far fronte a tutte le evenienze ordinarie ed emergenti, relative agli adempimenti degli oneri contrattuali. Tutte le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con detti referenti, si intendono riferite direttamente dalla ditta.

L'aggiudicatario deve fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Le figure professionali con responsabilità direttive e/o organizzative potranno essere sostituite solo in caso di stretta necessità, e comunque, solo con altro personale avente analoghe qualifiche professionali.

L'azienda si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'impresa la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi.

L'amministrazione appaltante in caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione alla ditta dell'eventuale inadempienza riscontrata, potrà sospendere l'emissione di mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a quando non verrà ufficialmente saldato il debito verso i lavoratori. Per tale sospensione l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezione alcuna.

L'Aggiudicatario dovrà fornire al committente/singole Aziende entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- Il nominativo del referente per il committente delegato ai fini degli obblighi di coordinamento e controllo dei lavoratori, per la tutela della salute e della sicurezza;
- Il nominativo del responsabile dell'esecuzione del contratto competente per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato con una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione, nonché il recapito telefonico del suddetto responsabile per ogni comunicazione, ivi comprese quelle urgenti che si rendessero necessarie oltre il normale orario di servizio. Il responsabile dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.

Gli incaricati devono mantenere un contatto continuo con i referenti che saranno individuati dall'Azienda sanitaria. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dai referenti dell'Azienda sanitaria ai rappresentanti designati dalla Ditta s'intendono come presentate direttamente alla Ditta stessa. In caso di assenza (ferie, malattia, etc.) o inadempimento del/dei responsabile/i, la Ditta deve provvedere alla sua sostituzione con altra figura in possesso dei medesimi requisiti.

L'Azienda sanitaria ha la facoltà di segnalare al committente stesso eventuali comportamenti del personale che risultino non idonei o inadatti dal punto di vista di un corretto rapporto con gli utenti del servizio.

E' facoltà dell'Azienda sanitaria chiedere alla Ditta la sostituzione del personale, anche del responsabile, che per comprovati motivi, sia ritenuto non idoneo al servizio, nel qual caso l'Appaltatore avrà l'obbligo di provvedere alla sostituzione dello stesso, nel rispetto delle procedure previste dal vigente contratto di categoria.

Tutto il personale impiegato dalla Ditta all'interno dei presidi dell'azienda sanitaria dovrà presentarsi in servizio munito di divisa, con cartellino di identificazione ben visibile, indicante il nominativo della Ditta, l'identificativo del dipendente e la fotografia.

L'Aggiudicatario dovrà fornire entro 30 giorni dall'aggiudicazione, un dettagliato elenco delle persone che impegnerà nel servizio come titolari delle posizioni lavorative, con indicazione per ciascuno delle qualifiche professionali possedute, nonché della posizione contributiva; l'elenco deve essere mantenuto aggiornato in caso di sostituzioni.

ART. 24 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Conformemente all'art. 50 del D.Lgs 18.04.2016 nr. 50 questa amministrazione richiede e la Ditta Aggiudicataria si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del presente servizio, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni descritte, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

In caso di nuovo contratto di lavoro la Amministrazione aggiudicatrice riconoscerà automaticamente le nuove condizioni di costo orario riferite al lavoratore.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 legge 30.05.70, n. 300).

I suddetti obblighi vincolano la Ditta Aggiudicataria anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare da corrispondere qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro o di organi sindacali, che la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra;
- delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali;
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti di lavoro collettivi impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale.

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta Aggiudicataria non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

ART. 25 - SCIOPERI

Essendo il servizio in oggetto "di pubblica utilità", la Ditta per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, le Aziende Committenti, potranno procedere alla risoluzione del contratto. In caso di sciopero o cause di forza maggiore, di cui dovrà essere dato congruo preavviso, la Ditta sarà tenuta, in ogni caso, a garantire un servizio d'emergenza. A questo riguardo, l'Aggiudicatario sarà tenuto, in sede di presentazione della documentazione di gara, a Presentare un PIANO DI EMERGENZA dal quale risultino i vari interventi da attivare al verificarsi dell'evento, il quale dovrà, dopo aver apportato le eventuali modifiche ritenute necessarie, essere approvato dall'Azienda sanitaria, prima dell'inizio del Servizio oggetto di appalto.

L'interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente articolo comporta una responsabilità penale in capo all'Appaltatore, ai sensi dell'art.355 del Codice Penale, e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale. Per ogni giornata di sciopero e/o di attivazione di un "Servizio di Emergenza" di cui al presente articolo, l'Azienda sanitaria applicherà una penale, per l'attività non svolta come specificato nella apposita sezione del presente capitolato.

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà rendersi disponibile ad intervenire tutte le volte che, per sopravvenute necessità, le Direzioni Sanitarie di Presidio ne facciano specifica richiesta.

ART. 26 - NORME PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l'attività svolta e la prevenzione degli incendi.

L'Aggiudicatario, e per esso il suo personale dipendente, dovrà svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di tutelare la propria ed altrui sicurezza.

L'Aggiudicatario dovrà informare i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi all'attività svolta in generale e procedere alla formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del servizio e fornire

all'Appaltatore se lo richiede, la documentazione apposita che documenti le attività di formazione e la relativa periodicità.

L'Azienda sanitaria potrà richiedere la sostituzione del personale dipendente dell'impresa Aggiudicataria che non si sia comportato nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione per la sicurezza e salute dei propri luoghi di lavoro. Il committente e l'appaltatore cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorative oggetto dell'appalto e dovranno coordinare gli interventi di protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze. L'Azienda sanitaria si impegna a comunicare all'Aggiudicatario in fase di Collaborazione e coordinamento le informazioni sui rischi specifici negli ambienti della committenza e le misure di prevenzione adottate ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/08.

L'Impresa aggiudicataria dovrà rendersi disponibile a collaborare con la ASL AL se necessario alla stesura dei documenti unici di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) che dovranno essere allegati al contratto di appalto. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

La ditta aggiudicataria, dovrà provvedere a sue spese, con propria organizzazione e piena responsabilità, a fornire al proprio personale idonei dispositivi di protezione individuale in relazione all'attività da svolgersi.

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle singole Aziende per completare le informazioni sui rischi specifici. Durante lo svolgimento dell'appalto dovessero emergere rischi di natura diversa da quelli già considerati si provvederà all'aggiornamento degli stessi.

ART. 27 VERIFICHE E CONTROLLI

I contratti aventi valore superiore alla soglia comunitaria sono soggetti alla verifica di conformità. Trattandosi di appalto con prestazioni continuative è altresì obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione da avviare secondo i seguenti criteri di periodicità:

- a) con la periodicità che sarà successivamente indicata nel contratto o nella lettera commerciale.
- b) alla conclusione del rapporto contrattuale entro il termine di venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Dell'attività di verifica di conformità, alla quale sarà obbligatoriamente invitato l'esecutore, verrà redatto un apposito processo verbale. La verifica di conformità viene effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà essere conclusa non oltre il termine di sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni mediante il rilascio del certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso al soggetto esecutore del contratto per la sua accettazione che dovrà essere effettuata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento. Nel caso di contratti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria si procederà alla verifica di conformità. La verifica di conformità verrà effettuata mediante l'emissione di un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal R.U.P.. L'attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i seguenti elementi:

- estremi del contratto
- indicazione dell'esecutore
- nominativo del Direttore dell'esecuzione
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni
- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni
- l'importo totale delle prestazioni
- la certificazione di regolare esecuzione

In ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione si procederà, al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo dell'eventuale cauzione definitiva prestata.

ART.28 CONTESTAZIONE

Sia nel caso in cui la difformità delle prestazioni oggetto della servizio risulti all'evidenza, sia che emerga da controlli, l'A.S.L. il fornitore ha l'obbligo di effettuare immediatamente quanto dovuto fatte salve le penalità di cui al successivo articolo..

ART.29 INADEMPIENZE PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di ritardo dell'avvio del servizio l'Ente committente applicherà una penale a carico dell'aggiudicatario inadempiente pari ad € 500,00 (Euro cinquecento) per ogni giorno di ritardo senza costituzione in mora e senza invito ad adempiere. E' fatta salva ogni ulteriore azione a titolo di risarcimento danni e risoluzione contrattuale

L'A.S.L. ha pertanto facoltà di esercitare il diritto sopraindicato senza intimazione alcuna o bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.. Qualora l'aggiudicatario cessi in tronco il servizio, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di Legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per Legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di € 2.000,00.

L'Amministrazione contraente, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e specificatamente:

- ◆ Penale di Euro 100,00 per ogni ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero;
- ◆ Penale di Euro 300,00 per ogni mancato singolo intervento;
- ◆ Penale di Euro 2.000,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo dei requisiti richiesti e/o non attestati;
- ◆ Penale di Euro 3.000,00 per la mancata realizzazione della supervisione o di quanto ulteriormente proposto in sede di offerta;
- ◆ Penale di euro 2.000,00 ogni qualvolta non sia assicurata una sufficiente continuità di presenza dello stesso operatore (turn over eccessivo) senza che vi siano validi motivi tecnici funzionali all'utente e concordati all'interno del progetto individuale, e cioè in ogni caso in cui all'interno di un anno solare (mesi 12) all'utente sia stato svolto il servizio da più di 5 operatori diversi.
- ◆ Penale di euro 2.000,00 per impiego di mezzi ed attrezzature utilizzate per la consegna dei pasti a domicilio non conformi alla vigente normativa igienico sanitaria e sprovvisti delle prescritte autorizzazioni (tale penale si applica ad ogni verifica operata dall'amministrazione contraente durante la quale emerga l'uso di un mezzo non idoneo e autorizzato e può avere pertanto un carattere ripetitivo);
- ◆ Penale di euro 1.000,00 per inadeguata igiene degli automezzi che veicolano i pasti a domicilio (tale penale si applica ad ogni verifica operata dal comune durante la quale emerga una inadeguata igiene degli automezzi e può avere pertanto un carattere ripetitivo);
- ◆ Penale di euro 1.000,00 per mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale addetto al trasporto pasti a domicilio.

Le penalità di cui ai punti precedenti sono comminate previa contestazione scritta trasmessa via pec dalla Amministrazione contraente all'impresa aggiudicataria. Decorso 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune di Spinea – Settore servizi ai Cittadini – Servizio Sociale, le penalità si intendono accettate.

L'amministrazione contraente procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria ovvero tramite escussione delle garanzie presentate.

ART. 30 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO / ASSICURAZIONE / GARANZIE PER DANNI A COSE E PERSONE *da raccordare*

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

La ditta è responsabile delle inosservanze al capitolato speciale, nonché del comportamento dei propri lavoratori in orario di servizio e sarà considerata direttamente responsabile della totalità dei danni accertati, arrecati a persone o cose che, a giudizio dell'azienda sanitaria, risultassero causati dal personale della ditta stessa. La Ditta dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati durante l'espletamento del servizio,

L'Azienda sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che, per qualsiasi causa, dovessero accadere all'appaltatore ed ai dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, convenendosi, a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere sia da intendersi compensato nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicatario dovrà contrarre adeguata polizza per tutti i danni da comportamenti anche omissivi del proprio personale, sia per quanto riguarda eventuali danni sia a cose e persone, per tutto il tempo di permanenza su aree di proprietà dell'amministrazione o in uso alla stessa, nonché per responsabilità civile verso terzi, con i seguenti massimali:

- _ non inferiore a Euro 1.500.000,00 per danni a cose;
- _ non inferiore a € 2.500.000,00 per danni alla persona.

ART. 31 AGGIORNAMENTO DEL PREZZO

L'eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata sulla base del disposto di cui al comma 511 articolo 1 della Legge di stabilità 2016 o secondo i termini e le modalità in vigore al momento della formulazione della richiesta. Nell'attesa della formalizzazione dell'eventuale revisione dei prezzi da parte dell'Amministrazione, la Ditta aggiudicataria si impegna comunque ad assolvere e rispettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione del presente Capitolato Speciale. Viene fatto salvo il riconoscimento di eventuale adeguamento del contratto applicato ai lavoratori.

ART. 32 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell'esecuzione del Capitolato. I

dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell'ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

- a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:
- la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- c) opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

ART. 33 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare ad altra Ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato

ART.34 SPESE CONTRATTUALI

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni. **(Nel casi di procedure aperte o ristrette aventi valore superiore alla soglia comunitaria con pubblicazione di bando)** Ai sensi dell'art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 216 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, ammontanti a **€ xxxxx I.V.A. inclusa** saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Nel caso di più soggetti aggiudicatari, le spese di pubblicazione saranno rimborsate proporzionalmente agli importi a base d'asta di ciascun lotto aggiudicato.

ART. 35 PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Le fatture dovranno, di regola, essere mensili, corrispondere al canone di aggiudicazione (dato dal canone annuo aggiudicato / 12) dovranno essere trasmesse entro il termine massimo di 4 (quattro) mesi dall'effettuazione delle prestazioni oggetto del servizio con allegato distinta delle ore effettivamente svolte nel mese di riferimento. Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti nei termini di legge (i quali saranno comunque sospesi per il periodo necessario all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva) tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel

caso in cui tutte le condizioni di fornitura del servizio siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

Le predette fatture saranno conguagliate con cadenza semestrale sulla base dei riepiloghi delle ore effettivamente svolte dalla ditta aggiudicataria con prospetti forniti dalla medesima per il successivo controllo degli organi preposti, distinto per qualifica, sulla base del sistema informatico implementato.

In caso di **saldo positivo** (numero ore maggiore rispetto a quelle comprese nel canone) verrà emessa per il semestre fattura specifica a conguaglio, in caso di **saldo negativo** (numero ore minore rispetto a quelle comprese nel canone) verrà emessa specifica nota di accredito per il semestre di riferimento.

Ogni variazione rispetto all'impiego orario che concorre a determinare il canone oggetto di aggiudicazione dovrà comunque sempre essere autorizzato dal Direttore all'Esecuzione del Contratto.

Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. L'eventuale stato di morosità o di inadempienza da parte dell'A.S.L. non potrà essere fatto valere in alcun modo dalla Ditta aggiudicataria per giustificare eventuali ritardi nelle consegne o nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

ART.36 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione dell'A.S.L., l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART.37 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se l'A.S.L. ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito dell'A.S.L. in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART. 38 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) *raccordare*

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui dall'Art. 48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art. 48 comma 12 del

Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Non è prevista categoria prevalente per il presente appalto pertanto la A.T.I. potrà essere solo di tipo orizzontale.

L'associazione di imprese di tipo orizzontale è costituita da una mandataria e da alcune mandanti e dovrà avere i seguenti requisiti minimi con riferimento alle quote di partecipazione interne:

a) mandataria: misura minima pari al 40%;

b) mandanti: misura minima pari al 10%.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria.

ART. 39 CONSORZI *raccordare*

Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui agli artt. 47 e 48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50.. I Consorzi devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Per questi ultimi è fatto divieto, pena automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, di partecipare in qualsiasi altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio
- per i Consorzi costituendi: dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del Consorzio attestante l'indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina agli artt. 47 e 48 citati.

ART. 40 - SUBAPPALTO

Amnesso ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 18.04.2016 nr 50.

ART. 41 - AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto dall'art. 89 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 89 del richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 il soggetto concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- e) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 80 comma 5 lett. m) con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i soggetti;
- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

ART. 42 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 oltre che nel Codice Civile.

ART. 43 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

ART. 44 COSTI PER LA SICUREZZA

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l'assenza di interferenze e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero. Si allega al presente Capitolato Speciale l'informativa sulla sicurezza ove sono riportate dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale o incaricati delle ditte sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART. 45 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale.

L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L.. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART.46 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**